



vai a: [Dispositivo](#)

Ordinanza **270/2015**

Giudizio

Presidente CRISCUOLO - Redattore AMATO

Camera di Consiglio del **02/12/2015** Decisione del **02/12/2015**

Deposito del **17/12/2015** Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Art. 8, c. 2°, della legge 24/11/1981, n. 689.

Massime:

Atti decisi: **ord. 48/2015**

ORDINANZA N. 270

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Gi CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Dari

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, promosso dal Tribunale ordinario di Imperia nel procedimento vertente tra P.T. ed altro e la Provincia di I 2014, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 25 novembre 2014, il Tribunale ordinario di Imperia ha s

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 2 sistema penale) – come modificato dall'art. 1-sexies del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688 (Misure urge e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, de parte in cui limita la continuazione, ed il conseguente cumulo giuridico delle sanzioni, alle sole violazio assistenza obbligatorie;

che il Tribunale rimettente riferisce di essere chiamato a decidere in ordine al ricorso avverso un'ordinan Imperia il 2 aprile 2014, con la quale è stata irrogata nei confronti delle parti ricorrenti la sanzione amministr artt. 193, comma 1, lettera b), e 258, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in mate effettuato il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, utilizzando 8 formulari privi dell'indicazione della quar

che, dopo avere evidenziato l'infondatezza delle censure formulate dalle parti ricorrenti, il Tribunale oss legge n. 689 del 1981, la determinazione della sanzione andrebbe effettuata applicando la disciplina del cumu

che la questione di legittimità costituzionale, sarebbe rilevante e non manifestamente infondata nella pa l'applicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assis

che, ad avviso del giudice a quo, tale previsione, introdotta dalla legge n. 11 del 1986, con cui è stato cor l'art. 3, primo comma, Cost., determinando un'irrazionale disparità di trattamento tra chi commetta violazion e chi, invece, commetta illeciti amministrativi in altri ambiti;

che il Tribunale richiama integralmente, facendoli propri, gli argomenti già svolti dal Consiglio di Stato, p 15 aprile 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'ann medesima questione di legittimità costituzionale;

che, in particolare, si evidenzia che – mediante un intervento settoriale inserito all'interno della disciplin amministrativi – sarebbe stato introdotto un istituto, parimenti generale, di mitigazione delle sanzioni, ma stato limitato alla sola materia considerata dalla legge settoriale, così immotivatamente escludendolo per tutte

che tale limitazione sarebbe irrazionale, tanto più che la continuazione, come istituto di mitigazione de ragionevoli eccezioni, sarebbe estensibile alla generalità delle leggi repressive;

che la limitazione del cumulo giuridico prevista dalla disposizione censurata non sarebbe qualificab piuttosto di casualità, determinata da un intervento di carattere settoriale; e d'altra parte non sarebbe p precedenti pronunce di inammissibilità della medesima questione, alla necessità di una «disciplina organiz contestazione della continuazione» (ordinanze n. 23 del 1995 e n. 468 del 1989);

che il Tribunale rimettente ritiene necessario un riesame della stessa questione, in forza del fatto che l'or non richiamata dal Consiglio di Stato nella citata ordinanza di rimessione del 15 aprile 2014, aveva a antecedente all'inserimento del secondo e del terzo comma, entrati in vigore il 31 gennaio 1986, i quali giuridico delle sanzioni amministrative, limitandolo alle sole violazioni di leggi in materia di assistenza e previ

che il giudice a quo evidenzia, inoltre, che l'art. 12 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Dispc amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicem amministrative per violazione di norme tributarie, ha sostituito il regime del cumulo materiale con quello, p sanzioni per il concorso di violazioni;

che pertanto, ad avviso del giudice a quo, la censurata disparità di trattamento «ha introdotto nel irrazionalità che esula dalle scelte fondate su considerazioni politico-discrezionale» e rende ammissibile l'inte

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvoca la questione sollevata dal Tribunale ordinario di Imperia sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;

che la difesa statale sottolinea come, già nelle ordinanze n. 468 del 1989 e n. 23 del 1995, la Corte dichiarandola manifestamente inammissibile;

che in particolare, in tali pronunce, è stata ritenuta di esclusiva competenza del legislatore la decisi concorso tra violazioni omogenee o anche tra violazioni eterogenee, nonché (e soprattutto) la predisposizion ordine all'accertamento ed alla contestazione della continuazione;

che, inoltre, l'Avvocatura generale dello Stato rileva che i medesimi principi sono stati confermati dalla condivisi dalla Corte di cassazione, che parimenti ha escluso l'illegittimità costituzionale della disciplina dell' della successiva previsione di cui all'art. 8 - bis della medesima legge, dell'istituto della reiterazione di viola recidiva penale – ritenendo che la disparità di trattamento rispetto alle sanzioni penali sia giustificata dalla div

che, ad avviso della difesa statale, tali argomentazioni conservano la loro attualità, non essendovi alcu legislatore nello stabilire se la continuazione possa essere limitata alle sole violazioni di norme amministr norme tra loro eterogenee;

che, inoltre, con riferimento alla tesi del rimettente secondo la quale sarebbe precluso al legislatore limit legge settoriale della previdenza ed assistenza obbligatorie, l'Avvocatura generale dello Stato ritiene che ri

l'individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni normative;

che, d'altra parte, la scelta di consentire l'unificazione, ai fini del trattamento sanzionatorio, delle sanzioni previdenziali, non sarebbe affatto irragionevole, né arbitrariamente discriminatoria, in quanto si tratta di illeciti commessi da una pluralità di dipendenti;

che d'altra parte, la collocazione di tale limitazione nell'ambito della norma generale in tema di illeciti amministrativi, mera tecnica legislativa, dalla quale non si potrebbe ricavare la conclusione che la continuazione degli illeciti di istituto generale del diritto sanzionatorio;

che con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, l'Avvocatura generale dello Stato ha rassegnato, evidenziando, in particolare, la contraddittorietà delle motivazioni del giudice rimettente, il ricorso costituzionale in base ad argomentazioni che egli stesso riconosce essere state già disattese;

che, d'altra parte, a sostegno della fondatezza della questione, il giudice a quo non avrebbe addotto argomenti di natura valutativa, in più occasioni, dalla Corte costituzionale.

Considerato che, con ordinanza depositata il 25 novembre 2014, il Tribunale ordinario di Imperia ha dichiarato l'incostituzionalità, ai sensi del primo comma, dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 280 del 1999 (Modifiche al sistema penale) – come modificato dall'art. 1-sexies del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688 (Misure urgenti in materia di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 1 del 1986, e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 1 del 1986, parte in cui limita la continuazione, ed il conseguente cumulo giuridico delle sanzioni, alle sole violazioni di norme di assistenza obbligatorie;

che il Tribunale rimettente osserva che la disposizione censurata ha introdotto nel sistema sanzionatorio del cumulo giuridico per il concorso materiale di illeciti – corrispondente a quello previsto per le pene dall'art. 8, secondo comma, della legge n. 280 del 1999 – limitandolo tuttavia alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie;

che il giudice a quo denuncia la disparità di trattamento derivante dalla limitazione dell'ambito di applicazione amministrativa alle sole violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, con ciò escludendolo per il resto della materia previdenziale e assistenziale e chi, invece, commetta illeciti amministrativi in altri settori dell'ordinamento;

che tale limitazione violerebbe l'art. 3, primo comma, Cost., determinando un'irrazionale disparità di trattamento tra chi commette illeciti amministrativi in materia previdenziale e assistenziale e chi, invece, commetta illeciti amministrativi in altri settori dell'ordinamento;

che tuttavia la motivazione dell'ordinanza di rimessione non contiene indicazioni sufficienti ad una completa valutazione necessaria al fine di valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale;

che, in particolare, l'ordinanza non chiarisce quali siano gli esatti termini degli illeciti amministrativi commessi che hanno dato luogo al provvedimento sanzionatorio impugnato; in particolare, non vengono fornite indicazioni sulle modalità di accertamento delle plurime violazioni, addebitate allo stesso titolo a due distinti soggetti, nonché sulla rilevanza del medesimo disegno trasgressivo, come richiesto dalla disposizione impugnata ai fini dell'applicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni;

che – alla luce del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione – tale carenza costituisce motivo di illegittimità costituzionale, in quanto preclusiva della valutazione della rilevanza, non essendo stati forniti elementi di fatto e di diritto sufficienti a giustificare le plurime violazioni contestate al modello del concorso materiale e di applicare alle stesse – in ipotesi – il cumulo giuridico delle sanzioni previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge n. 280 del 1999;

che, sotto un diverso ed ulteriore profilo, va rilevato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 280 del 1999, nella parte in cui non prevede la possibilità del cumulo giuridico delle sanzioni – anche per gli illeciti commessi da un solo soggetto – risulta inammissibile poiché un intervento come quello proposto è precluso dalla discrezionalità del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio per il concorso tra plurime violazioni costituzionalmente obbligate (ordinanze n. 280 del 1999; n. 23 del 1995; n. 468 del 1989).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme in materia di referendum costituzionali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 280 del 1999 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Imperia;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Piazza del Quirinale, 41 00187 Roma
tel. 0646981 - fax 064698916 - info@cortecostituzionale.it